



COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari
Via Vittorio Veneto 12 - 70024 Gravina in Puglia
P.IVA 82000970721

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE CIG967004880C

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Gravina in Puglia, Via V.Veneto n. 12- c.a.p. 70024 - tel. 080/3259268 -313; Indirizzo internet: www.comune.gravina.ba.it

Responsabile Unico del procedimento: dott.ssa Rosalia CASSESE

PEC: direzione.servizi.amministrativi.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
e/o servizi.cimiteriali@comune.gravina.ba.it

Responsabile del procedimento di gara: avv. Anna Maria Desiante- Responsabile Servizio Gare e Contratti titolare di P.O.

PEC: appalti.contratti.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it

2. PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità telematica, con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. DOCUMENTAZIONE - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI

3.1 Documentazione

La documentazione di gara comprende:

- Capitolato speciale d’Appalto
- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Duvri
- Modulistica amministrativa
- Criteri di aggiudicazione

3.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara attraverso il portale “Empulia”, utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno della relativa procedura di gara, entro e non oltre i termini indicati nella medesima piattaforma telematica. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine ivi indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sul predetto portale e accessibili all’interno della relativa procedura di gara in oggetto.

3.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il portale *Empulia*.

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice dei Contratti, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intenderà validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intenderà validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intenderà validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intenderà validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. OGGETTO - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

4.1 Oggetto

L'appalto ha per oggetto la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Gravina in Puglia, mediante la fornitura di tutti i servizi e le prestazioni come specificate nel presente Capitolato d'appalto e documenti allegati, in particolare i servizi e le prestazioni sono le seguenti:

a) Operazioni Cimiteriali:

- a.1 Tumulazioni loculo n. 300 annue;
- a.2 Tumulazioni edicole private n. 50 annue;
- a.3 Tumulazioni R.M. / Ceneri / Bambini n. 5 annue;
- a.4 Inumazioni n. 32 annue;
- a.4 Estumulazioni per traslazione in altro Comune o per avvio a cremazione n. 10;
- a.5 Esumazioni in ossario o loculo n. 90 annue;
- a.6 Estumulazioni ed inumazioni n. 125 annue;
- a.7 Traslazioni in loculo n. 30 annue;
- a.8 Traslazioni in Edicola Privata n. 20 annue;
- a.9 Dispersione e affidamento ceneri n.1.

L'Appalto comprende altresì, unitamente all'organizzazione complessiva dei servizi e alle operazioni preliminari anche:

- b) Servizio Custodia e Sorveglianza;
- c) Servizio di pulizia;
- d) Manutenzione del verde;
- e) Interventi manutentivi elencati nel successivo art. 11;
- f) Servizio di gestione delle lampade votive e loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
- g) Gestione dei rifiuti cimiteriali
- h) Controllo del decoro
- l) Gestione lampade votive

4.2 Criteri ambientali minimi

La strategia legata alla sostenibilità ambientale ha avuto, dal punto di vista normativo, significativi aggiornamenti, con la pubblicazione della nuova edizione del CAM "verde" (Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 63 del 10 marzo 2020 «Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde»). L'inserimento della prestazione delle pulizie implica l'applicazione dei criteri ambientali minimi anche in quel settore, peraltro sia sul fronte delle pulizie ordinarie che delle pulizie sanitarie, essendo richiesta anche l'attività in celle mortuarie e sale autoptiche.

Per quanto sopra esposto, il servizio di manutenzione del verde deve essere svolto in conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali definite nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 63 del 10 marzo 2020 «Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde» (G.U.R.I. n. 90 del 4

aprile 2020) e il servizio di pulizia deve essere svolto in conformità ai requisiti minimi e clausole contrattuali definiti nel CAM relativo all' Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (approvato con DM 51 del 29 gennaio 2021, in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021) e successivo Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti» pubblicato in G.U.R.I. n. n. 236 del 2 ottobre 2021.

Si precisa che per tutte le aree a uso civile è richiesta l'applicazione del CAM "pulizie", mentre, come detto, in caso di ordinativi con necessità di pulizia delle celle mortuarie e delle sale autoptiche eventualmente presenti, si applicano i criteri minimi ambientali per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario.

5. IMPORTO

5.1 importo complessivo dell'appalto compresi oneri sicurezza: €1.698.000,00

5.2 oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 87.000,00

5.3 importo dei servizi a base di gara (soggetto a ribasso): € 1.303.000,00

5.4 importo servizio lampade votive elettriche (soggetto a rialzo rispetto alla base d'asta per aggio del 25%): € 308.000,00

5.6 modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.

5.7 modalità di finanziamento e pagamento: fondi del Bilancio comunale.

L'importo contrattuale verrà versato all'appaltatore mensilmente in n. 12 rate mensili di uguale importo. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 12, del Codice, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.

Trattandosi di procedura di gara indetta successivamente al 27 gennaio 2022, sono ammesse clausole di revisione prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo comma.

N.B. L'Appaltatore incasserà direttamente dall'utenza, quale corrispettivo per la manutenzione e gestione delle lampade votive, attualmente pari a indicativamente a n. 3.500 unità, il canone annuale, fissato in € 61.600,00, salvo verifica circa il numero effettivo di unità, su cui dovrà essere versato a favore dell'Appaltante l'aggio offerto in sede di gara, stabilito nella misura minima del 25%.

Qualora durante il periodo contrattuale il servizio di manutenzione e gestione delle lampade votive dovesse riguardare un minor numero di utenze, l'Appaltatore non potrà richiedere la corresponsione di indennizzi o compensi di sorta; nell'eventualità in cui il numero delle utenze dovesse superare le n.3508 unità, lo stesso Appaltatore dovrà incassare direttamente dall'utenza il canone, riconoscendo, anche per tali utenze, l'aggio offerto in sede di gara.

Gli importi da versare a titolo di aggio per il servizio delle lampade votive saranno oggetto di compensazione con il prezzo relativo all'appalto. Il Comune procederà a tale compensazione, per ciascun anno solare, in occasione del primo pagamento mensile successivo del canone da versare all'appaltatore, e comunque entro il mese di dicembre.

6. DURATA E OPZIONI

Il servizio ha durata di **anni 5 (cinque)** decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto o dalla data di inizio dell'esecuzione anticipata nel caso venga disposta l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.

Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o in ogni modo il nuovo affidatario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, per pubblico interesse, l'Impresa Appaltatrice uscente è tenuta a prestare il servizio fino all'insediamento della nuova Impresa alle stesse condizioni della gestione cessata.

I servizi oggetto del presente affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico essenziale" e non potranno, pertanto, essere sospesi o abbandonati.

L'avvio dell'esecuzione del contratto potrà avvenire anche in via d'urgenza, in considerazione della natura del servizio pubblico essenziale, in pendenza della stipula del contratto, come previsto dall'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per garantire continuità al servizio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni e durata del presente appalto, per un importo di € 1.698.00,00, oltre IVA come per legge

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 3.480.900,00, oltre IVA come per legge (il valore tiene conto della facoltà di rinnovo espressamente prevista).

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti nel presente disciplinare, costituiti da:

- 1) Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c (consorzi stabili), dell'articolo 45 comma 1 del Codice;
- 2) Operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete), g (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45 comma 1 del Codice;
- 3) Operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 47 comma 8 del Codice;
- 4) Operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto;
- 5) Imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali sussistono i motivi di esclusione previsti:

- dall'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016;
- dall'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016;
- dall'art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
- dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001;
- dalla Legge n. 190/2012 (mancata iscrizione alla white list).

a) con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del codice dei contratti si precisa:

- che il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 dell'art. 80), "essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione" (Linee Guida ANAC n. 6). Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto;
- che l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto;
- che restano ferme le disposizioni di cui all'art. 110, comma 6, del codice dei contratti pubblici;

b) Il concorrente deve indicare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, anche se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell'interessato, competendo esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione all'appalto. Più specificatamente dovrà indicare: le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, le sentenze passate in giudicato, i decreti penale di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., eventuali provvedimenti di riabilitazione ed eventuale estinzione del reato. Se in sede di controllo dei requisiti si dovessero accertare reati non dichiarati in sede di gara l'impresa verrà esclusa. Per illecito professionale si ritiene ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea – alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara.

Ai sensi e per gli effetti del DL 76/2020, come convertito nella L. 120/2020, un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura di gara se la SA è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Al fine di consentire tale valutazione, il concorrente dovrà ESPRESSAMENTE dichiarare ANCHE tutte le gravi violazioni relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.

c) Sono, altresì, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165.

d) Inoltre, essendo i servizi oggetto della procedura d'appalto attività di cui all'art. 1, co. 53 L. 190/2012, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di

infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

N.B. Chiarisce l'Anac nel Comunicato del Presidente Busia del 17.01.2023 che il requisito dell'iscrizione alla white list deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara e che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione) determina l'inammissibilità dell'impresa e la sua esclusione dalla gara.

Trattandosi di un requisito ex lege a presidio di diritti e principi di ordine costituzionale, quali la salvaguardia dell'ordine pubblico, della concorrenza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, esso non può essere derogato dalla stazione appaltante nell'elaborazione dei documenti di gara. Ed infatti, i commi 52, 52 bis e 53 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, nonché, il d.P.C.M. del 18 aprile 2013, costituiscono una valida base giustificativa a supporto della previsione degli adempimenti previsti dalle prefate disposizioni come requisito di partecipazione alla procedura di gara a pena di esclusione, tra cui rientra proprio l'iscrizione alla white list.

9. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti:

A) Requisiti di carattere generale (a pena di esclusione) di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (compilare DGUE Parte II).

B) Requisiti di idoneità professionale (a pena di esclusione)

1. Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti all'oggetto della presente procedura di gara, ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza. Le Cooperative dovranno essere iscritte all'Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23.6.2004 (compilare DGUE Parte IV lettera A comma 1)

C) Requisiti di Capacità economica e finanziaria (a pena di esclusione)

1. Fatturato globale complessivo realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (2020, 2021, 2022) per un importo totale pari ad almeno ad € 2.000.000,00 (euro duemilioni e centesimi zero) IVA esclusa;

2. Fatturato specifico realizzato nel servizio oggetto di gara (gestione dei servizi cimiteriali e lampade votive) negli ultimi tre esercizi finanziari (2020, 2021, 2022) non inferiore all'importo complessivo del presente appalto e, quindi, pari almeno a € 1.698.000,00 (euro unmilionesecentotrentotto e centesimi zero) IVA esclusa;

(compilare DGUE Parte IV lettera B punto 1/a e 2/a)

D) Requisiti di Capacità tecnica ed organizzativa (a pena di esclusione)

1. avere eseguito, con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, servizi cimiteriali e di gestione delle lampade votive nei confronti di almeno un Comune con popolazione pari o superiore a 40.000 abitanti (compilare DGUE Parte IV lettera C punto 1/b);

L'operatore economico fornirà a tal fine ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, un elenco dei suddetti servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari.

2. essere in possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da enti certificatori accreditati di seguito indicate:

a) certificazione di qualità UNI ISO 9001:2015 per "espletamento servizi cimiteriali",

b) della certificazione OHSAS 18001 per la “gestione ambientale in materia di servizi cimiteriali” ;
c) della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 (compilare DGUE Parte IV lettera D);

3. essere in possesso di personale, mezzi ed attrezzatura minima richiesta per l’espletamento del servizio, secondo quanto indicato all’articolo 23.4 del Capitolato Speciale d’Appalto

10. AVVALIMENTO - SUBAPPALTO

A) Avvalimento

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Nel caso di avvalimento della certificazione di qualità, l’ausiliaria deve mettere a disposizione della ausiliata “tutti i fattori della produzione e tutte le risorse che, complessivamente considerate, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione”.

Il concorrente che intende fare ricorso all’avvalimento deve produrre la documentazione amministrativa prevista dall’articolo 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE, distinto, debitamente firmato, con le informazioni richieste nella parte II sezione A e B, dalla Parte III sezione A, B, C, D, dalla Parte IV, ove pertinente, e dalla Parte VI.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati precedentemente.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

N.B. *L’istituto dell’avvalimento può operare solo se la messa a disposizione del requisito mancante non si risolve nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto. E’, invece, necessario che dal contratto di avvalimento risulti un impegno chiaro e concreto dell’impresa au-*

siliaria a prestare le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di garanzia. Se l'impegno dell'impresa ausiliaria risulta, al contrario, condizionato o meramente eventuale, (e, quindi, equivoco e non attuale) l'avvalimento non è idoneo a determinare il prestito del requisito mancante dell'impresa concorrente, con conseguente doverosa esclusione della concorrente dalla procedura di gara.

B) Subappalto

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attualmente in vigore dal 1° novembre 2021, senza alcun limite per il subappalto.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante copie delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, salvo quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 105 del Codice che prevede che la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista e al prestatore di servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si applicano le disposizioni di legge, in merito al subappalto.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nei luoghi ove sarà espletato il servizio è obbligatorio e lo stesso potrà essere effettuato previo accordo, al n. telefonico 080/3259268 con il Servizio Cimiteriale del giorno e dell'ora.

12. CLAUSOLA SOCIALE

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'operatore economico si deve impegnare a mantenere in servizio, per tutta la durata del contratto, e in aggiunta alla propria organizzazione operativa, i n.6 operatori, di 3° e 2° livello già impegnati nell'appalto in scadenza di gestione dei servizi cimiteriali, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Precisato che l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario, il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore.

Ai fini dell'applicazione della clausola si rappresenta che l'operatore economico uscente ha comunicato l'elenco dei dipendenti, che si allega al presente Disciplinare di gara.

Il concorrente deve allegare all'offerta un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del

soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al punto 5.1. della Linee Guida Anac n.13 approvate con delibera dell'Autorità del 13.2.2019.

La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

L'esclusione, viceversa, non verrà disposta nell'ipotesi in cui l'operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa.

13. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte individuate secondo le modalità indicate nel bando di gara, avviene ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. attraverso l'utilizzo del sistema FVOE. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta Tecnica	punti 80
Offerta economica	punti 15
Offerta al rialzo su proventi illuminazione votiva non inferiore al 25%	punti 5
TOTALE	punti 100

N.B. I CRITERI E I RELATIVI METODI DI AGGIUDICAZIONE SONO INDICATI IN MANIERA DETTAGLIATA NELL'ALLEGATO 9 CUI SI RIMANDA.

15. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice dei Contratti, pari al **2%** del prezzo base dell'appalto, e precisamente di importo pari **ad € 33.960,00**.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale, Banca Popolare della Puglia e Basilicata, a mezzo bonifico bancario su IBAN n. IT 08 H05385 41501 000002886163 indicando la seguente causale: *"Caucione provvisoria relativa alla gara per l'Affidamento della Progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori ad oggetto "Accessibilità e fruizione de "la gravina";*

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione, qualora non sottoscritta con firma digitale;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).
- In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione

della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **140,00** e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le "linee guida" disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione "Guide pratiche".

Per partecipare alla gara, gli operatori economici iscritti al portale telematico "EmPULIA", in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente disciplinare di gara, devono inviare la propria offerta telematica tramite lo stesso Portale (www.empulia.it), **entro il giorno 20 GIUGNO 2023 ore 12:00**, così come indicato sul portale telematico EmPULIA, accedendovi con le proprie credenziali, secondo la procedura di seguito indicata:

- 1) Registrarsi al Portale tramite l'apposito link "Registrati" presente sulla home page di EmPULIA, l'operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante;
- 2) Accedere al Portale inserendo le credenziali, cliccando su "ACCEDI";
- 3) Cliccare sulla sezione "BANDI";
- 4) Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta "BANDI PUBBLICATI": si aprirà l'elenco di tutti i bandi pubblicati;
- 5) Cliccare sulla lente "VEDI" situata nella colonna "DETTAGLIO", in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;

6) Visualizzare gli atti di gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella sezione “DOCUMENTI”;

7) Denominare la propria offerta;

8) Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);

9) Busta “DOCUMENTAZIONE”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando “Aggiungi allegato”;

10) Preparazione “OFFERTA”: inserire i documenti e le informazioni richieste, presenti nell’“Elenco Prodotti”, afferenti all’offerta tecnica (ove richiesta) ed economica secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi;

11) Verifica informazioni: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei dati;

12) Aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predisposti dalla stazione appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;

13) Creazione “Busta Tecnica/Conformità” e della “Busta Economica”: tali sezioni vengono automaticamente compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella riga “Elenco Prodotti” dei dati e documenti così come richiesti nei paragrafi successivi;

14) Genera PDF della “Busta Tecnica/Conformità” e della “Busta Economica”: con tale funzione il sistema genererà, in formato.pdf, la busta tecnica e la busta economica che dovranno essere salvate sul proprio PC;

15) Apporre la firma digitale alle buste generate attraverso le modalità innanzi descritte;

16) Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il file pdf della busta tecnica (ove richiesta), firmato digitalmente, nella sezione “Busta Tecnica/Conformità”, e il file pdf della busta economica, nella sezione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma;

17) Invio dell’offerta: cliccare sul comando “INVIA”.

Credenziali d’accesso

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, nome utente e password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione.

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.

La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura aperta, è ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni “Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimenticato la password?” presenti sulla home page del Portale. Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La lunghezza massima della password è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale EmPULIA.

Verifica della presentazione dell’offerta sul portale

E’ sempre possibile verificare, direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria offerta osservando la seguente procedura:

- a) inserire i propri codici di accesso;
- b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
- c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
- d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
- e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).

Assistenza per l’invio dell’offerta

Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta, dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO EmpULIA all’indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.

Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio. Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.

Partecipazione in RTI/ConSORZI

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co.8 del d.lgs. 50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

A tal fine le imprese raggruppande/consorzianti dovranno espressamente delegare, nell’istanza di partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla piattaforma, provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Nel caso RTI ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero “Inserisci esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati.

La mandante ovvero l’esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.

Firma digitale

L’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica, l’offerta tecnica (ove richiesta), l’offerta economica e ogni eventuale ulteriore documentazione prevista dal disciplinare di gara, relativa alla Busta Documentazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l’ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l’elenco dei certificatori è accessibile all’indirizzo

http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale.

Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Tutte le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza od irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83 - comma 9 - del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59 - comma 3, lett. b) - del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 - comma 4 - del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 - comma 4 - del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Indicazioni per il corretto invio dell'offerta

1) Per Portale si intende la piattaforma EmpULIA, raggiungibile tramite l'indirizzo Internet www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmpULIA;

2) Per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell'istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica e ogni ulteriore eventuale documento, come meglio dettagliati in premessa;

3) L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche l'unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;

4) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, informando l'impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

5) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;

6) Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l'ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente;

7) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmpULIA deve intendersi perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell'offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta ("In lavorazione", ovvero "Salvato", ovvero "Inviato") accedendo dalla propria area di lavoro ai "Documenti collegati" al bando di gara;

8) La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte; -

Al fine di inviare correttamente l'offerta, è, altresì, opportuno:

- Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del portale EmpULIA;

- Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;

- Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri speciali.

18. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa è la seguente:

18.1 Domanda Di Partecipazione

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola od associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cui all'art. 46 del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 - comma 4-*quater* - del d.l. 10 febbraio 2009, n° 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 - comma 4-*quater* - del d.l. 10 febbraio 2009, n° 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura;

18.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila, secondo quanto di seguito indicato, il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche.

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria**, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, ed alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 - comma 1 - del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 - comma 7 - del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie,

che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 - comma 1 - del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, **per ciascun subappaltatore**, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma del subappaltatore nei termini indicati al punto 15.3.1;
- 3) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 - comma 5 lett. *f-bis* e *f-ter* - del Codice – cfr. punto 12.3.1 n° 1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 - commi 1, 2 e 5, lett. l) - del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 - comma 3 - del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

18.3 Dichiarazioni Integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, con cui:

- I. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 - comma 5 lett. *f-bis*) e *f-ter*) - del Codice;
- II. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) iscrizione al relativo albo professionale di tutti i soggetti ovvero dei soggetti di cui all'art. 80 - comma 3 - del Codice e per quanto previsto dal D.M. 263/2016;
- III. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezzuata, che possono avere influito od influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

- IV. accetta, senza condizione e/o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, ivi compreso il presente disciplinare;
- V. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- VI. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- VII. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- VIII. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia);
- IX. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ___; codice fiscale ___, partita IVA ___; posizione Cassa professionale di appartenenza ___; dimensione aziendale (numero di dipendenti) ___; codice ISTAT sede legale ___; indica l'indirizzo PEC oppure, **solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica** ___ ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 - comma 5 - del Codice;
- X. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. In tale ultima ipotesi si specifica sin d'ora che il Comune di Gravina in Puglia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- XI. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
- XII. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- XIII. dichiara di non avere nulla a pretendere nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la stazione appaltante ritenga, a proprio insindacabile giudizio, di annullare e/o revocare e/o non aggiudicare la presente procedura di gara;
- XIV. si impegna:
 - a presentare un cronoprogramma delle attività affidate, validato dal RUP, onde consentire la pianificazione dei momenti di verifica degli elaborati prodotti;

- ad ottemperare, agli stessi patti e condizioni, senza alcun compenso aggiuntivo, alle integrazioni e/o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all'importanza dell'affidamento, nonché alle prescrizioni rilasciate dagli enti interferenti, derivanti dal sub-procedimento di verifica della progettazione, ed ai diversi orientamenti che il Comune di Gravina in Puglia dovesse manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, finanche in corso di elaborazione, nonché alle richieste di eventuali varianti e/o modifiche;
- ad accettare l'eventuale consegna d'urgenza di quanto appaltato nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 - comma 8 - del Codice, dichiarando sin d'ora di non avere nulla a pretendere a titolo di rimborso e/o indennizzo;

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da I a XI, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione (vedi allegati 3-4-5-) oppure quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

18.4 documentazione a corredo

- I. Copia conforme all'originale della procura (in caso di sottoscrizione del procuratore);
- II. DUVRI;
- III. PASSOE di cui all'art. 2 - comma 3 lett.b) - della delibera ANAC n.157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- IV. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- V. Cauzione provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- VI. Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) *(eventuale)*;
- VII. F23 € 16,00 per bollo offerta;
- VIII. Attestato di sopralluogo;
- IX. Dichiarazione divieto pantouflage;
- X. Dichiarazione assenza conflitti interesse;
- XI. Criteri di aggiudicazione.

18.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 - comma 4 - del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 - comma 4 - del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 - comma 8 - del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 - comma 4 - del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

19. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico nella sezione, "Offerta" direttamente sulla riga "Elenco Prodotti" nel campo del foglio denominato "**Relazione tecnica**" dovrà inserire la documentazione di seguito elencata, in formato elettronico, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Nel caso di documenti analogici, essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero da soggetto legittimato, nel rispetto dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (*Copie informatiche di documenti analogici*) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*), nonché delle "*Regole tecniche*" di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005.

Tutta la documentazione contenuta nella busta dovrà essere redatta in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

Non sono ammesse offerte parziali, generiche o condizionate.

N.B. Dall'offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, il contenuto dell'Offerta Economica

L'Offerta Tecnica non può comportare un maggior onere, indennizzo, rimborso a carico della Stazione Appaltante o contenere elementi proposti sotto condizione di variazione del corrispettivo.

La documentazione da allegare è la seguente:

1. **Relazione tecnica**, la quale deve contenere una descrizione tecnico-organizzativa che illustri analiticamente le proposte, con riferimento a tutti i criteri di valutazione indicati nella tabella di cui all'Allegato 9. È possibile allegare eventuale materiale illustrativo, il quale costituirà esclusivamente elemento che consente alla commissione di formulare un equo apprezzamento dell'offerta presentata. Si precisa che, a pena di esclusione dalla procedura di gara, nella relazione tecnica e negli eventuali allegati, non dovranno essere fornite indicazioni di prezzo, che dovranno essere inserite esclusivamente nell'offerta economica.

L'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per l'esecuzione delle prestazioni migliorative e/o aggiuntive proposte in sede di offerta tecnica e sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunta a base delle valutazioni e le attribuzioni dei punteggi.

20. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico, **a pena di esclusione**, dovrà generare l'offerta economica inserendo nella sezione del portale telematico della piattaforma regionale EmPULIA, "Offerta", direttamente sulla riga "Elenco Prodotti", **nel campo denominato "Percentuale di Ribasso Offerta":**

a) il ribasso percentuale da applicare sul prezzo posto a base di gara e soggetto a ribasso, posto nell'apposito campo denominato "Base asta" sottoscritto con firma leggibile e per esteso.

b) i costi interni per la sicurezza del lavoro e i costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016

c) il rialzo percentuale dell'aggio offerto rispetto alla base d'asta fissata al 25% da riconoscere al Comune relativamente alla gestione delle lampade votive.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, le offerte parziali e le offerte condizionate.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il ribasso percentuale indicato **in lettere**; il ribasso unico è indicato con non più di **3 (tre)** cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica regionale EmPULIA e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno indicato sulla piattaforma

Tale seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma EmPULIA.

21.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a) a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare;

c) a redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP di gara provvede ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo punto 22 del presente disciplinare.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi. La commissione giudicatrice all'uopo a nominarsi, procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità sopra descritte:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente punto per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, redige il relativo verbale.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP* casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il Seggio di Gara, nel corso dell'esame del contenuto dei documenti delle BUSTE DOCUMENTAZIONE, potrà rilevare le eventuali carenze della domanda.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16.

La richiesta di regolarizzazione viene trasmessa ai concorrenti a mezzo comunicazioni inviate tramite piattaforma regionale EmPULIA all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, indicato sul Portale EmPULIA in sede di iscrizione all'Albo.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati cliccando sul corrispondente link "COMUNICAZIONE INTEGRATIVA".

L'operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto "Crea risposta".

Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto "Crea Risposta" verrà disabilitato dal sistema e l'operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.

Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di "COMUNICAZIONE GENERICA": in tale ipotesi, l'operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la "Comunicazione Integrativa", potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione "Aggiungi allegato".

Resta a totale ed esclusivo carico del mittente ogni responsabilità ed addebito per il tardivo recapito dell'offerta, che non potrà in alcun caso o per alcuna ragione, anche imputabile a terzi, essere sanato.

23. VERIFICA DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

In caso di offerta anomala, il concorrente riceverà all'indirizzo PEC una richiesta di giustificazioni visualizzabile anche nei dettagli di gara nella scheda "Documenti".

In tal caso l'Ente assegnerà al concorrente un termine, non inferiore a quindici giorni, affinché siano rese le giustificazioni richieste.

Per ottemperare a tale obbligo imposto dall'Ente, il concorrente dovrà accedere alla Piattaforma tramite le proprie credenziali (username e password) ed inoltrare la documentazione richiesta attraverso la funzione "INVIA GIUSTIFICATIVI OFFERTA ANOMALA" presente nei dettagli di gara. Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere firmata digitalmente.

Il Sistema non accetta documenti presentati dopo la data e l'ora stabilite come termine di scadenza per la presentazione delle giustificazioni per offerta anomala comunicata dall'Ente alla PEC del concorrente. La presentazione delle giustificazioni è compiuta quando l'Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione e l'orario di registrazione. Il concorrente, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della registrazione.

Il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di individuazione dell'aggiudicatario è formulata dalla Stazione appaltante in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta (Offerta tecnica + Offerta economica).

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di individuazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 - comma 12 - del Codice.

Ai sensi dell'art. 85 - comma 5 - Codice, la verifica dei requisiti generali e speciali avverrà relativamente all'offerente al quale la stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 - comma 5 - e 33 - comma 1 - del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 - comma 7 - del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante, quindi, aggiudicherà al secondo graduato, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo nuovamente la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. n. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto legislativo.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato con atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.136.

Nei casi di cui all'art. 110 - comma 1 - del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216 - comma 11 - del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n° 20), **sono a carico dell'aggiudicatario** e dovranno essere **rimborsate** alla stazione appaltante **entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione**.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione del Bando di gara e dell'Avviso esito gara è pari a circa € 3.000,00 IVA e bolli compresi. La stazione appaltante **comunicerà** all'aggiudicatario l'**importo effettivo** delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105 - comma 2 - del Codice l'affidatario comunica, per ogni *sub*-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del *sub*-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105 - comma 3, lett. c bis) - del Codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non saranno deferite ad arbitri ma verranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Bari. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

26. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

Per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara "misure precontrattuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) direzione.servizi.amministrativi.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Gravina in Puglia, rappresentato dal Sindaco pro - tempore.

Il Responsabile della Protezione dati (DPO/RPD), è CSIPA nella persona del dott. Ernesto Barbone

L'Incaricato per il trattamento dei dati relativi alla fase della gara, è l'avv. Anna Maria Desiante.

L'Incaricato per il trattamento dei dati relativi alla fase precedente e successiva alla gara, è il RUP dott.ssa Rosalia Cassese.

Finalità del trattamento

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della citata legge.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.

Si precisa, altresì che:

- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
- in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica;
- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva).

IL RUP di Gara
Avv. A. Maria Desiante



IL RUP
dott.ssa Rosalia Cassese

